

Publicato il 09/11/2018

N. 01646/2018 REG.PROV.CAU.

N. 04037/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4037 del 2018, proposto da

Gesia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;

contro

Comune di **Pastorano**, in persona del Sindaco pro tempore c/o Casa Comunale, Dipartimento dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Caserta, Sindaco del Comune di **Pastorano** in Proprio non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Comune di **Pastorano**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Troisi, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Raffaele Ricci 46;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) dell'ordinanza contingibile ed urgente n° 59 Reg. Gen., notificata in data 19/10/18, a firma del Sindaco del Comune di **Pastorano**, con la quale è stata ordinata alla società Gesia S.p.A. la sospensione ad horas dell'attività di stoccaggio, recupero e smaltimento rifiuti presso l'impianto sito in **Pastorano** in località Torre Lupara; b) per quanto occorra dell'ordinanza sindacale n° 56 del 03/10/18 notificata alla società Gesia S.p.A. ; c) per quanto occorra, del verbale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Caserta prot. n° 0017017 dell'11.10.2018; c) del provvedimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Caserta prot. n° 0017342 del 17.10.2018; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della società ricorrente comprese le indagini istruttorie se ed in quanto compiute;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comune di **Pastorano**;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nel contemperamento degli opposti interessi l'istanza di sospensiva sia meritevole di accoglimento in relazione all'impugnativa dell'ordinanza contingibile ed urgente n° 59 Reg. Gen. del 18/10/2018, in relazione alla sola parte dell'ordinanza medesima in cui dispone la chiusura dell'attività nelle more della regolarizzazione dell'impianto in relazione alla normativa antincendio, sopravvenuta rispetto al rilascio dell'A.U.A., avuto riguardo al difetto di motivazione e di istruttoria in ordine al pericolo effettivo per la sicurezza dei lavoratori e l'incolumità delle persone; ciò anche in considerazione della tipologia dei rifiuti trattati nel capannone B (diverso da quello interessato da pregresso incendio) e all'eventuale sufficienza delle prescrizioni contenute nel verbale di accertamento prot. 0017017 dell'11/10/2018 dei Vigili del Fuoco ed in particolare alla prescrizione ivi contenuta secondo la quale nelle more dell'attuazione delle prescrizioni *“i quantitativi di merci e materialicombustibili presenti nel capannone non dovranno essere superiori complessivamente a 5.000 Kg”*; ciò fermo restando l'obbligo per la società ricorrente di ottemperare alle predette prescrizioni e all'ordine contenuto nelle ordinanze n. 56 e 59 del 2018 di provvedere alla presentazione della SCIA e alla adozione di misure di prevenzione incendi e per l'incolumità dei lavoratori;

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase e di dover fissare l'udienza pubblica per la data del 18 giugno 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), Accoglie e per l'effetto:

- a) sospende l'ordinanza n° 59 del 19/10/18 nei termini indicati in motivazione
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 giugno 2019;

Compensa le spese della presente fase cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 con
l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Diana Caminiti

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO